

Estratto articoli Statuto Sindacato Nazionale Agenti (S.N.A.)

Art. 16

I Gruppi aziendali riuniscono gli agenti operanti per una o più imprese di assicurazione, purché facenti parte del medesimo Gruppo finanziario.

Per ottenere il riconoscimento da parte del Sindacato il Gruppo Aziendale deve trasmettere all'Esecutivo Nazionale il proprio statuto e l'elenco degli Agenti che hanno dato la loro adesione.

Il riconoscimento di un nuovo Gruppo Aziendale avviene qualora:

- 1) raggruppi almeno il 33% degli agenti operanti per l'impresa, col minimo di n. 30 agenti aderenti;
- 2) almeno 1/3 degli agenti aderenti al Gruppo Aziendale siano iscritti al Sindacato;
- 3) lo Statuto del Gruppo Aziendale non contenga norme contrastanti con lo Statuto SNA.

Il riconoscimento viene revocato al venir meno di una delle tre condizioni necessarie per il riconoscimento e comunque in tutti i casi in cui il Gruppo Aziendale compia atti in grave contrasto con le delibere e/o direttive del Sindacato.

Il Gruppo Aziendale deve comunicare all'Esecutivo Nazionale per la verifica e ratifica ogni proposta di Accordo Integrativo prima della sua approvazione, e trasmettere successivamente il testo dell'Accordo approvato.

Il Gruppo Aziendale deve altresì comunicare annualmente al Sindacato l'elenco nominativo dei propri iscritti, ed eventuali modifiche statutarie intervenute.

L'iscritto al Sindacato Nazionale Agenti può aderire a più Gruppi Aziendali ma può

rivestire la carica di Presidente o Rappresentante in un solo Gruppo.

E' prevista una quota di accreditamento da versare da parte del Gruppo Aziendale, la cui misura è stabilita dall'Esecutivo Nazionale, per le attività che il Gruppo Aziendale dovesse chiedere al Sindacato.

Art. 18

Il Gruppo Aziendale riconosciuto è rappresentato nel Comitato dal Presidente. Qualora questi non fosse iscritto allo SNA il Gruppo Aziendale sarà rappresentato dal Vice Presidente sempreché iscritto allo SNA o in mancanza dall'Agente iscritto allo SNA che ha riportato più voti in seno all'assemblea del Gruppo Aziendale ovvero sia stato delegato dagli organi direttivi del Gruppo Aziendale.

Il Comitato, così formato, ha i seguenti compiti:

- a) trasferire in seno al Comitato Centrale le istanze dei Gruppi Aziendali tramite i propri rappresentanti;
- b) contribuire all'azione ed alla politica del Sindacato, eseguendone e impegnandosi a far eseguire le delibere con l'attivazione dei Gruppi Aziendali, vigilando sull'esecuzione delle stesse da parte di questi ultimi;
- c) promuovere le iscrizioni allo SNA e la costituzione di Gruppi Aziendali ove non esistenti;
- d) incentivare lo scambio fra i Gruppi delle esperienze e delle realizzazioni aziendali di comune interesse.

Il Comitato elegge il Presidente ed il Vice Presidente che fanno parte del Comitato Centrale.

Elegge inoltre tanti componenti che fanno parte anch'essi del Comitato Centrale in ragione di uno ogni otto Gruppi Aziendali riconosciuti, o frazione non inferiore a cinque.

La carica di Presidente e Vice Presidente nonché di componente eletto è incompatibile con quella di Presidente Nazionale. Quando si verifica questa eventualità si deve optare per una sola delle cariche, rinunciando all'altra carica entro 15 giorni, trascorsi i quali s'intende decaduto dalla carica di Presidente o Vice Presidente ovvero di componente eletto.

Il Comitato esprime la fiducia ai componenti eletti, su mozione di verifica presentata da almeno un terzo dei componenti il Comitato. Se la fiducia non viene accordata, i componenti eletti decadono e si procede, nella stessa seduta, a nuove elezioni.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti con la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora alla prima votazione non sia raggiunta la maggioranza prescritta, l'elezione si determina con la maggioranza relativa dei votanti.

Il Comitato esprime la fiducia alla Presidenza, su mozione di verifica presentata da almeno un terzo dei componenti il Comitato. Se la fiducia non viene accordata, la Presidenza decade e si procede, nella stessa seduta, a nuove elezioni.